

CIRCOLARE 08 – 2026

DESTINATARIO

A Titolare dell'attività – Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione

MITTENTE

DA	TecnoAdda s.a.s.	Email	info@tecnoadda.com
Tel.	0341 281459	LinkedIn	TecnoAdda Ingegneria e consulenza
Data	25 Maggio 2026	Sito internet	www.tecnoadda.com

OGGETTO: ADEMPIMENTI PER L'USO DI PARTICOLARI SOSTANZE - SCADENZA

Le aziende che, nei cicli produttivi che producono emissioni in atmosfera, utilizzano sostanze o miscele classificate come cancerogene o tossiche per la riproduzione o mutagene (H340, H350, H360), di tossicità e cumulabilità particolarmente elevata o quelle classificate estremamente preoccupanti dal regolamento (CE) n. 1907/2006 (sostanze SVHC), sono tenute a trasmettere all'autorità competente una relazione con la quale si analizza la disponibilità di alternative a tali sostanze, se ne considerano benefici e rischi e si esamina la fattibilità tecnico economica della sostituzione. Tale relazione è stata predisposta ed inviata alle autorità competenti nel Agosto 2021.

Il 28 Agosto 2026 scadono quindi i 5 anni previsti dalla normativa vigente per predisporre la nuova verifica delle sostanze chimiche utilizzate nei cicli produttivi che generano emissioni convogliate in atmosfera.

Le aziende sono tenute alla presentazione della relazione quinquennale se:

- All'interno dello stabilimento vengono prodotte emissioni in atmosfera;
- Le sostanze utilizzate nei cicli produttivi che generano emissioni sono classificate come sopra esposto; la presenza di tali sostanze è deducibile dalle schede di sicurezza delle sostanze e miscele utilizzate.

Tale adempimento si applica sia alle Aziende dotate di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi dell'Articolo 269 del D.Lgs. 152/2006 o di Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) per il titolo autorizzativo delle emissioni in atmosfera.

Il mancato invio della relazione è perseguibile con una sanzione amministrativa da 500 a 2500 euro.

Le Aziende non rientranti nel campo di applicazione della presente circolare, o aventi esclusivamente sostanze con un consumo inferiore ai 10 kg/anno, ma autorizzate in AUA o AIA per il titolo autorizzativo delle emissioni in atmosfera sono tenute ad avere a disposizione della documentazione attestante la verifica della non applicabilità dell'articolo 271 c. 7 bis del D.Lgs. 152/2006.

Al fine di poter predisporre tale relazione, le Aziende soggette all'obbligo e che vogliono avvalersi della nostra collaborazione, devono:

- Trasmettere le schede di sicurezza aggiornate; si raccomanda di richiedere le stesse ai propri fornitori, qualora quelle a disposizione non fossero recenti;
- Comunicare i dati relativi ai consumi degli ultimi 3 anni.

In funzione della documentazione di cui sopra ed in particolare del numero di schede di sicurezza da analizzare sarà nostra cura inviarvi il nostro miglior preventivo per adempiere a tale prescrizione.

Se interessati alla nostra collaborazione vi chiediamo cortesemente di contattarci entro e non oltre il 22 Giugno 2026. Per richieste di assistenza pervenute dopo questa data non garantiremo il rispetto della scadenza comunicata.

A disposizione per ulteriori chiarimenti, cogliamo l'occasione per porgere cordiali saluti

TecnoAdda s.a.s.